CAMERA DEI DEPUTATI N. 3561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCANTAMBURLO

Semplificazione legislativa in materia tributaria

Presentata il 9 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La delega contenuta nella legge n. 825 del 1971 stabiliva che il Governo emanasse un testo unico in materia di imposte sui redditi.

Finalmente, il 1° gennaio 1988 entrò in vigore il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, presentato come decreto della stabilità legislativa.

Però, i continui e reiterati interventi del legislatore hanno cambiato e continuano a cambiare la fisionomia del citato testo unico: infatti, esso è stato rivisto e modificato ben trecentonovantotto volte, comprese le quattordici modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per il 1997).

Può essere curioso, ma è comunque realistico considerare che l'IRPEF ha subito in otto anni ben trecentotrentasei modificazioni; l'IRPEG ne ha subite cinquantadue e l'ILOR dieci.

Per quanto si riferisce alle detrazioni il legislatore è intervenuto per quaranta volte, provvedendo a continue loro modifiche; trentasei modificazioni sono state operate sulle detrazioni per carichi di famiglia all'articolo 12 e sulle detrazioni di imposta stabilite all'articolo 13.

Si potrebbe continuare sulla lunghissima sequela di revisioni e rimaneggiamenti che sono stati apportati anche più volte nel corso del medesimo anno, ad esempio, alla questione della determinazione dell'imposta (ventidue cambiamenti),

a quella degli oneri deducibili (ventuno cambiamenti), dei redditi da lavoro dipendente (quindici), delle imprese minori (quattordici), dell'ammortamento (tredici), dei redditi da lavoro autonomo (dieci) e dei terreni e fabbricati (dieci).

È poi da considerare che nel corso degli anni c'è stato un continuo succedersi di piccole modifiche, a cominciare dai cinquantaquattro rimaneggiamenti avvenuti nel 1988, che fu l'anno di prima applicazione del citato testo unico delle imposte sui redditi, fino ad arrivare agli ultimi quattordici ritocchi che sono contenuti nel collegato alla legge finanziaria approvata per il 1997.

Ciascun Ministro delle finanze ha rivisto l'impianto originario o il meccanismo di funzionamento e di applicazione.

I successivi interventi hanno portato a un risultato che ha unito le modifiche più disparate, senza che il testo complessivo presenti un impianto organico e una consequenzialità coerente e logica. Si sono susseguiti leggi, decreti ministeriali e decreti-legge, per i quali oggi la Corte costituzionale esprimerebbe forti dubbi circa il rispetto dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, enunciati dall'articolo 77 della Costituzione.

Gli accenni e i dati suesposti evidenziano come quello che doveva essere un riferimento di certezza e di stabilità per contribuenti e addetti ai lavori, atto a rendere più agevole la trattazione della complicata materia tributaria, è divenuta una serie di difficoltà, disagi, oneri che richiedono un continuo aggiornamento, obbligano cittadini, famiglie, imprenditori, operatori economici, a ricorrere costantemente a consulenze e quindi a sostenere oneri aggiuntivi, e ciò vale anche per il semplice contribuente, creando uno stato permanente di precarietà e di incertezza nella interpretazione e nella applicazione della normativa.

La presente proposta di legge propone che le modifiche alle leggi fiscali in materia di imposte, tasse, tariffe e contributi siano introdotte dal Parlamento esclusivamente all'interno di uno dei disegni di legge « collegati » alla manovra finanziaria, introdotti dalla legge n. 362 del 1988, da approvare nell'ambito della annuale sessione parlamentare di bilancio. Ciò eviterebbe la produzione di normative fiscali pletoriche, contraddittorie, spesso causa esse stesse di confusione e di crescente disaffezione dei contribuenti nei confronti del fisco, ispirando il prelievo fiscale ai sempre attuali principi di certezza, economicità e semplicità del prelievo tributario, enunciati nel 1776 da Adam Smith nella « Indagine sulla natura delle cause della ricchezza delle Nazioni ».

Merita di essere evidenziato il fatto che detta innovazione legislativa non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, ma tende a realizzare quella semplificazione legislativa, anche in materia tributaria, largamente invocata, costantemente attesa e che costituiva uno degli impegni politici e amministrativi rilevanti, contenuto nei programmi elettorali di quasi tutte le formazioni politiche presenti nel Parlamento.

Essa inoltre obbliga il legislatore a concentrare i suoi interventi in un unico testo organico e coerente, da fare al massimo una volta all'anno, evita interventi ripetitivi che possano risultare equivoci o anche contraddittori, offre certezze maggiori al cittadino destinatario del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta, se non in base alle leggi collegate alla manovra di finanza pubblica di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dalla legge 23 agosto 1986, n. 362.

DDL13-3561
Lire 500